



COMUNE DI OLLOLAI

Provincia di Nuoro

VIA MAZZINI N.2 – CAP 08020

TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499

Prot.n.1129 del 23/05/2011

Albo n.81 del 24/05/2011

ORDINANZA N. 9 DEL 23/05/2011

OGGETTO: DISCIPLINE COLTIVAZIONE E VENDITA FAVE E PISELLI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio-6-fosfato deidro-genasi (deficit di G6PDH), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;

- nei cittadini predisposti il favismo può determinare, in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave e piselli, una crisi emolitica (rottura di globuli rossi);

RITENUTO necessario, al fine di prevenire tali gravi pericoli connessi al favismo e di tutelare la salute pubblica, porre:

- divieto di esposizione e vendita di fave fresche sfuse che non siano contenute in contenitori chiusi pre confezionati;

- divieto di semina e coltivazione di fave e piselli all'interno del centro abitato, nel raggio di 300 metri in linea d'aria in prossimità del centro abitato, di agglomerati di case nell'ambito rurale e nelle vicinanze di vie pubbliche del centro abitato;

- obbligo di eliminazione totale dei tipi di coltura in questione esistenti nei fondi/orti che si trovino nell'area oggetto del divieto di semina e coltivazione di cui alla presente ordinanza;

RITENUTO CHE la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato che l'esigenza di tutelare la salute pubblica costituisce interesse generale da soddisfare;

TENUTO CONTO CHE in merito al favismo - trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale - nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali e pertanto si rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;

VISTO l'art. 13 della Legge 23/12/1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Per i motivi su esposti nel Comune di OLLOLAI:

1. E' fatto assoluto divieto di coltivazione di fave e piselli all'interno del centro abitato, nel raggio di 300 metri in linea d'aria in prossimità del centro abitato, di agglomerati di case nell'ambito rurale e nelle vicinanze di vie pubbliche del centro abitato;

2. L'esposizione e la vendita di fave fresche deve avvenire mediante ricorso al confezionamento in contenitori chiusi pre confezionati, in tutte le attività commerciali compreso il mercato settimanale;

3. E' fatto obbligo di eliminare del tutto, entro 10 giorni dalla data della presente, i tipi di coltura in questione dai fondi/orti che si trovino nell'area oggetto del divieto di semina e coltivazione di cui alla presente ordinanza, a cura e spese dei proprietari/conduttori a qualsiasi titolo dei fondi/orti medesimi;

4. L'obbligo del confezionamento in contenitori chiusi preconfezionati è esteso anche alla vendita in forma itinerante;

Gli agenti della Forza Pubblica - P.M., C.C., Polizia di Stato, Corpo Forestale e di V.A. – e il personale tecnico dell'Azienda ASL sono incaricati della verifica del rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e sul sito Internet del Comune, affinché chiunque abbia interesse, possa prenderne visione;
- trasmessa all'Ufficio della Polizia Municipale di OLLOLAI, alla locale Stazione Carabinieri, al Commissariato P.S. di Gavoi, alla Stazione del Corpo Forestale e di V.A. di GAVOI e all'Azienda U.S.L. n.3
- affissa presso esercizi pubblici, commerciali, circoli privati, scuole e luoghi/spazi di incontro o riunione
- resa nota a coloro che esercitano il commercio di prodotti alimentari, nella fattispecie ortaggi, frutta e verdura, presso il mercato settimanale

INFORMA

Che l'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza subentra alla precedente n. 669/1996 che, di conseguenza, è da intendersi abrogata.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via amministrativa al Prefetto di Nuoro entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale al Tar di Cagliari entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ollolai lì 23/05/2011

IL SINDACO
F.to Marco Walter Columbu